



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI CONTABILI

RC degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti
Directors & Officers Liability - Schema Lloyd's 2007-2008

LLOYD'S

Arranged by AEC Underwriting SpA Lloyd's Correspondent
Underwritten 100% by certain syndicates at Lloyd's

SCHEMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA D&O STUDIATA IN COLLABORAZIONE CON ALCUNI SOTTOSCRITTORI DEI LLOYD'S

SOGGETTI ASSICURABILI

- enti forniti di personalità giuridica:

- società di capitali;
- società cooperative;
- fondazioni;
- associazioni riconosciute;
- enti privati e pubblici economici;
- enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;

- enti privi di personalità giuridica:

- società di persone;
- consorzi;
- associazioni non riconosciute

DEFINIZIONE DI ASSICURATO

- (a) qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia attualmente o possa essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche:
- (i) Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente con procura, Organismo di Vigilanza, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza o componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società contraente o di Sue Controllate, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche in una società costituita in Italia.
 - (ii) Altre cariche direttive all'interno della Società secondo quanto indicato sul frontespizio od altrimenti concordato per iscritto con l'Assicuratore.
 - (iii) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale ed avente causa dell'Assicurato deceduto.

RISCHIO ASSICURATO

Recependo le normative del Nuovo Diritto Societario, la polizza copre:

I danni pecuniari involontariamente causati a terzi/soci/creditori sociali a seguito di atto illecito commesso dagli Amministratori ed altri Esponenti Aziendali, individualmente o collegialmente, nella loro qualità di Amministratori ed altri Esponenti Aziendali (compresa la **Colpa Grave**), anche ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 Bis, 2394, 2394 Bis, 2395, 2396, 2476, e per i Sindaci dell'art. 2407

GARANZIE PRESTATE

- **Claims Made**
- **Retroattività illimitata**
- **Spese legali civili e altri costi** sostenuti dall'Assicurato in caso di danno per un 25% in aggiunta al massimale di polizza

- **Validità territoriale Unione Europea**
- **Copertura automatica per tutte le società controllate, comprese quelle che possano essere create e/o acquisite dalla Contraente, durante il periodo di assicurazione** (entro determinati limiti)
- **Copertura per cause in ambito di lavoro (EPL)**
- **Massimale di garanzia minimo 500.000,00 Euro**
- **Franchigia: Nessuna**
- **Clausole speciali:**

Responsabilità Amministrativa – a copertura della azione di rivalsa intentata dalla Corte dei Conti.

Estensione di copertura alla responsabilità degli amministratori in società partecipate (da concordare con gli Assicuratori)

Estensione di copertura per spese legali in caso di sinistri da inquinamento

Estensione di copertura alle liti tra assicurati

Estensione di copertura per amministratori ritirati per fine mandato

Estensione di copertura per spese di presenza ad indagini ed esami

Garanzia postuma fino a 36 mesi

ASSISTENZA E GESTIONE NELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nell'ambito dei servizi di consulenza prestati, la AEC SpA fornirà piena collaborazione per la gestione di tutti quegli eventi che possano dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti degli Assicurati stessi in collaborazione con lo studio legale prescelto dagli Assicuratori - Studio Bolton & Associati Srl - e dei periti internazionali eventualmente nominati. Gli stessi saranno incaricati di fornire le loro rispettive consulenze tecniche e giuridiche per la migliore gestione della richiesta di risarcimento avanzata.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA QUOTAZIONE

1. Questionario compilato in ogni sua parte, datato e firmato dalla Società
2. Ultimo bilancio della Società proponente

D.LGS. 17 gennaio 2003 – Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366

Il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha introdotto la prima riforma organica delle società di capitali innovando profondamente, rispetto alla disciplina previgente, il regime di responsabilità dell'organo di amministrazione delle società di capitali.

Si possono indicare nei seguenti profili le più rilevanti innovazioni introdotte dalla novella:

• ART. 2392 c.c. - RESPONSABILITA' VERSO LA SOCIETA' SPA

Rispetto alla previgente formulazione – che richiedeva agli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (più comunemente nota come la diligenza del buon padre di famiglia), il nuovo comma 1 dell'art. 2392 impone agli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

La ratio di tale modifica è quella di ancorare la responsabilità dell'organo di gestione alla natura dell'attività esercitata in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale; è quindi evidente che, nel novellato regime di responsabilità, non occorre più la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza del buon amministratore determinata, non in astratto, ma in relazione all'incarico e alle specifiche competenze.

- **ART. 2393 c.c. – AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ SPA**

Tale norma prevede che l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori possa essere promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea anche se la società è in liquidazione; che possa essere deliberata in occasione della discussione del bilancio, ancorché non inclusa tra le materie poste nell'ordine del giorno purchè inerente a fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, innovando, in tal modo, la previgente formulazione della norma in esame ove non si specificava l'ulteriore requisito della riferibilità dei fatti all'esercizio di riferimento.

- **ART. 2393 BIS c.c. – L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ ESERCITATA DAI SOCI SPA**

L'art. 2393 bis c.c., introduce nel tessuto normativo l'azione di responsabilità esercitata da una minoranza dei soci, derogando sensibilmente la previgente disciplina codicistica per cui tale azione poteva essere promossa solamente previa deliberazione assembleare.

Il legislatore ha però precisato che tale importante tutela spetta solo a minoranze sufficientemente significative (per le società non quotate varia da un minimo di 1/5 del capitale sociale ad un massimo di 1/3; per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio da tanti soci che rappresentino al massimo 1/20 del capitale sociale) circostanza questa che, assieme alla previsione che ogni vantaggio conseguito anche in via transattiva spetta alla società, pare idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci” (così la relazione illustrativa al d.lgs. n. 6/2003).

Altro aspetto in cui la disciplina della riforma si differenzia dalla previgente è la notifica della citazione anche al presidente del collegio sindacale, prevista nel comma 3, che trova spiegazione nella necessità di garantire che l'organo di controllo venga tempestivamente informato dell'azione intentata al fine di dare impulso ai controlli più opportuni.

- **ART. 2394 c.c. – LA RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI SPA**

Inalterata rispetto alla normativa previgente resta la disciplina contenuta nell'art. 2394 c.c. relativa alla responsabilità verso i creditori sociali (cioè tutti coloro che vantano un diritto di credito verso la società, ad es. banche, fornitori etc).

L'unica modifica apportata è stata quella di aver estrapolato il comma 3 facendone un articolo ad hoc - art. 2394 bis- relativo all'azione esercitata dai creditori sociali nei casi in cui la società sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Pertanto resta invariato il presupposto dell'azione che consiste nell'insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti conseguente all'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'art. 2394 prevede, poi, che la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali di agire per ottenere la dichiarazione di responsabilità e che la transazione possa essere impugnata con l'azione revocatoria ordinaria quando ne ricorrano i presupposti.

- **ART. 2395 c.c. – AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO SPA - SRL**

L'art. 2395 c.c., che non si discosta dalla vigente disciplina, riguarda l'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori dal singolo socio o dal terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi compiuti dagli amministratori medesimi (in tal caso, quindi, oggetto di tutela è il patrimonio personale del soggetto o del terzo e non il patrimonio sociale).

Per poter esercitare tale azione il socio o il terzo dovrà provare il compimento di atto doloso o colposo da parte degli amministratori, il danno effettivamente sofferto e il nesso di causalità tra l'illecito e il danno.

- **ART. 2396 c.c. – LA RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI GENERALI SPA**

Il novellato art. 2396 c.c. statuisce che il direttore generale (nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto) sia assoggettato alla medesima disciplina prevista per gli amministratori potendo conseguentemente essere chiamato a rispondere nei confronti della società, dei creditori, dei singoli soci o dei terzi direttamente danneggiati.

Rispetto alla normativa previgente il legislatore ha introdotto *ex novo* il riferimento alle azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, considerando, quindi, il diverso ruolo e la diversa funzione esercitata dal direttore generale, rispetto agli amministratori, all'interno della società. Pertanto il direttore generale, potendo essere vincolato alla società da un contratto di mandato o da un rapporto di lavoro subordinato, potrà incorrere nella responsabilità ex art. 2392 c.c. e nelle responsabilità derivanti dall'inosservanza degli obblighi imposti al prestatore di lavoro (ad esempio l'obbligo di fedeltà) alternativamente o cumulativamente.

- **ART. 2476 c.c. – L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' NELLE S.R.L.**

L'art. 2476 c.c. sancisce la responsabilità solidale degli amministratori verso la società per i danni conseguenti all'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tale responsabilità non si estende, però, a quelli che si dimostrino esenti da colpa e, venuti a conoscenza di atti che altri stavano per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso.

La disciplina dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l. si distingue nettamente da quella previdente. Infatti, nel nuovo modello di s.r.l. rilevanza centrale viene assunta dalla posizione del socio non amministratore al quale è assicurato il diritto di ottenere notizie sull'andamento degli affari sociali e di procedere all'ispezione di tutta la documentazione degli amministratori; premesse da cui consegue logicamente il potere di ciascun socio di agire in giudizio per la declaratoria di responsabilità degli amministratori e di chiedere opportuni provvedimenti cautelari al giudice

Comunque, trattandosi di azione intentata dal socio nel suo interesse, la società può disporre, purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci (2/3) e non vi sia l'opposizione di soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale, e il socio può agire per ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti da illecito degli amministratori.

Infine, novità di rilievo è la disposizione in cui si afferma la responsabilità solidale dei soci che pur non essendo amministratori abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, al fine di assoggettare a responsabilità quanti gestiscono la società senza averne assunto la relativa veste formale.

- **LA RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI NEI SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO SPA**

Per quanto riguarda il regime di responsabilità degli organi di gestione dei due sistemi alternativi di amministrazione e controllo introdotti dal d.lgs. n. 6/2003 occorre preliminarmente ricordare che il comma 1 dell'art. 223-septies delle Norme di attuazione e transitorie assoggetta i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza (per le società che abbiano adottato il **sistema dualistico**) e i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato interno per il controllo sulla gestione della società (per le società che abbiano optato per il **sistema monistico**) alle disposizioni del codice civile che, in quanto compatibili, facciano riferimento agli amministratori e ai sindaci.

In ogni caso il d.lgs. n. 6/2003 contiene alcune precise disposizioni al riguardo:

l'**ART. 2409-decies** che rinvia agli art. 2393 e 2393-bis consentendo, quindi, che l'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione venga esercitata dalla società (previa deliberazione assembleare) e dalla minoranza qualificata di soci indicata dall'art. 2393-bis;

l'**ART 2409-noviesdecies** che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2395 dettati nell'ambito della disciplina del sistema tradizionale.

L'art 2394 poi, prevede che la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali ed anche che la transazione può essere impugnata dai creditori sociali solamente con l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. quando ne ricorrano i termini.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

Premesso che l'Assicuratore abbia ricevuto una Proposta di Contratto debitamente sottoscritta, con allegati documenti concordati quale presupposto della presente Polizza e costituenti parte integrante della stessa, e sempre a condizione che il Premio indicato nel frontespizio di Polizza sia stato debitamente corrisposto, si stipula quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello in cui il pagamento era dovuto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'art. 1.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7- Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva degli Assicuratori spetta al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra, Via Sigieri 14, 20135 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra nella persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra".

Art. 12 - Validità territoriale

La copertura assicurativa è estesa alle richieste di risarcimento relative ad atti illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati in una nazione appartenente all'Unione Europea, salvo che sia diversamente specificato nel frontespizio di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1 - RISCHIO ASSICURATO

Secondo i termini e alle condizioni della presente Polizza, l'Assicuratore si obbliga, entro il limite del Massimale e fatta salva la Franchigia applicabile:

(A) relativamente agli Amministratori, Sindaci e Dirigenti a tenere indenni gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli stessi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano state comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Denuncia, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito da essi commesso salvo che e nella misura in cui la Società intenda tenere essi indenni ovvero a questo sia tenuta.

Oppure:

(B) relativamente alla Società

a tenere indenne la Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano state comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Denuncia, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito da questi ultimi commesso nella misura in cui la Società abbia la facoltà ed intenda tenere essi indenni ovvero a questo sia tenuta.

Art. 2 – DEFINIZIONI

I seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato ogni qualvolta siano usati nella presente Polizza sia che siano usati al singolare sia al plurale

(a) “Allegato - Frontespizio”; il documento allegato alla presente Polizza, in cui sono indicati dati relativi alla Società al Periodo di Assicurazione ai Massimali al Premio e le altre informazioni di rilievo. Il Frontespizio costituisce parte integrante della presente Polizza.

(b) “Assicurato” qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia attualmente o possa essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche:

(i) Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente con procura, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza o componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società contraente o di Sue Controllate, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche in una società costituita in Italia.

(ii) Altre cariche direttive all'interno della Società secondo quanto indicato nel frontespizio di polizza o altrimenti concordato per iscritto con l'Assicuratore.

(iii) qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale ed avente causa dell'Assicurato deceduto, di un Atto Illecito che sia stato commesso o che si sostiene sia stato commesso da una delle persone di cui ai precedenti paragrafi (i) o (ii) della presente Clausola 2(b).

(c) “Assicuratore”: alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's.

(d) “Atto Illecito”: qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, individualmente o collegialmente, nella loro qualità di Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che dia origine ad un Sinistro ai sensi e per gli effetti della presente Polizza e compreso, in applicazione delle applicabili leggi italiane del Codice Civile. La copertura opera anche per il caso di colpa grave degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 1900 C.C. 1° comma.

La copertura assicurativa è estesa alle richieste di risarcimento relative ad atti illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi in una nazione appartenente all'Unione Europea, salvo che sia diversamente specificato nel frontespizio di polizza.

Più Atti Illeciti continuati o reiterati o che siano legati fra loro da un rapporto causale costituiranno un singolo Atto Illecito.

(e) “Costi e Spese”: tutti gli onorari e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o per loro conto con il consenso scritto dell’Assicuratore (consenso che non sarà negato senza giustificato motivo), derivanti dall’esame e/o dalla difesa e/o dalla transazione di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e di qualsiasi ulteriore grado di giudizio.

Il termine “Costi e Spese” non comprenderà la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese ed altri compensi dovuti agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o ai dipendenti della Società.

Ai termini dell’art. 1917 del Codice Civile, l’importo rimborsabile a titolo di Costi e Spese é limitato ad un quarto del massimale indicato nel frontespizio di polizza ed é pagabile in aggiunta ai Massimali di Polizza e senza applicazione di alcuna Franchigia.

(f) “Estensione del Periodo di Denuncia”: l’estensione della copertura assicurativa a quegli Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, individualmente o collegialmente, durante il Periodo di Assicurazione o prima dell’inizio dello stesso, qualora le relative Richieste di Risarcimento siano state avanzate nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta e comunicate all’Assicuratore soltanto dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, purché entro e non oltre le date indicate nel frontespizio di polizza.

Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione potranno avvalersi dell’Estensione del Periodo di Denuncia solo nel caso di rifiuto da parte dell’Assicuratore di consentire al rinnovo della presente Polizza (a tal fine, la richiesta da parte dell’Assicuratore di un diverso premio e/o l’offerta di diversi termini e condizioni e/o la previsione di massimali o franchigie diverse e/o di diverse cause di esclusione della copertura assicurativa non verranno considerate come un rifiuto di rinnovare la presente Polizza), a condizione che il relativo diritto sia esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Assicuratore entro 10 giorni dalla data di scadenza e sempre che venga corrisposto ogni premio aggiuntivo indicato nel frontespizio di polizza.

L’Estensione del Periodo di Denuncia inizierà a decorrere dalla scadenza del Periodo di Assicurazione e la sua durata sarà quella indicata nel frontespizio di polizza,

La presente estensione non sarà concessa in nessun caso, qualora, allo scadere della presente Polizza, il relativo rischio o una parte rilevante dello stesso sia coperto da una o più polizze emesse da un altro assicuratore.

Il Massimale complessivo indicato nel frontespizio di polizza non sarà elevato in alcun modo per effetto dell’Estensione del Periodo di Denuncia.

(g) “Franchigia”: l’importo di ciascun singolo sinistro che non é coperto dalla presente Polizza e che resterà pertanto a carico degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o della Società, così come indicato nel frontespizio di polizza. Più precisamente, l’Assicuratore sarà tenuto ad indennizzare gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione come segue:

(h) ai sensi del paragrafo (A) della Clausola 1 (Rischio Assicurato) della presente Polizza, soltanto nella misura in cui l’importo di ciascun sinistro ecceda, relativamente a ciascun Amministratore o altro Esponente Aziendale nei confronti del quale la relativa Richiesta di Risarcimento sia stata avanzata, l’importo della franchigia indicata nel frontespizio di polizza, fermo

restando l'importo massimo complessivo indicato nel frontespizio nel caso in cui una Richiesta di Risarcimento sia stata avanzata nei confronti di più Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione:

(i) ai sensi del paragrafo (B) della Clausola 1 (Rischio Assicurato) della presente Polizza, soltanto nella misura in cui l'importo di ciascun sinistro ecceda l'importo della franchigia indicato nel frontespizio di polizza.

(ii) "Indennizzo": qualsiasi importo dovuto dall'Assicuratore agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della presente Polizza.

(l) "Massimali":

(i) l'importo massimo dell'Indennizzo dovuto ai sensi della presente Polizza in relazione a ciascuna singola Richiesta di Risarcimento, così come indicato nel frontespizio e

(ii) l'importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti in relazione e tutte le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di denuncia, ove applicabile), così come indicato nel frontespizio;

Ogni importo relativo a Costi e Spese risarcito in aggiunta al massimale indicato nel frontespizio.

(m) "Periodo di Assicurazione": il periodo indicato nel frontespizio di polizza salva ogni estensione di tale periodo che L'Assicuratore abbia concordato per iscritto.

(n) "Polizza": il documento che contiene i termini e le condizioni del contratto di assicurazione.

(o) "Premio": l'importo indicato nel frontespizio, che la Società contraente deve corrispondere all'Assicuratore per il tramite dell'intermediario iscritto al RUI.

(p) "Proposta di Contratto": la Proposta di Contratto contenente le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, fermo restando l'obbligo degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di fornire tutte quelle altre informazioni di cui siano a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante della presente Polizza.

(q) "Richiesta di Risarcimento":

(i) qualsiasi atto di citazione od altra domanda giudiziale, notificata agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata nel corso di procedimenti arbitrari o giudiziari, con i quali si sostiene che sia stato commesso un Atto Illecito; ovvero

(ii) qualsiasi comunicazione fatta per iscritto agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in cui si sostiene che è stato commesso un Atto Illecito.

(r) "Sinistro": l'obbligo degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di risarcire e/o rimborsare, in relazione ad una Richiesta di Risarcimento

(i) i danni e le spese che gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione siano stati condannati a risarcire a seguito di procedimenti arbitrari o

giudiziari, ove il lodo arbitrale o la sentenza siano immediatamente esecutivi, anche se ancora soggetti a mezzi di impugnazione; ovvero

(ii) i danni e le spese che gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione abbiano concordato di risarcire a seguito di qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale con il previo consenso scritto dell'Assicuratore; nonché

(iii) Costi e Spese

(s) "Società"

(i) la società indicata contraente indicata nel frontespizio di polizza; e/o

(ii) tutte le Società Controllate ovvero una o più di esse.

(t) "Società Controllata":

(i) una società di cui la Società (direttamente o indirettamente), prima della data di inizio della presente Polizza:

(a) controlli la composizione del consiglio di amministrazione: ovvero

(b) controlli più del 50% dei voti in assemblea; ovvero

(c) posseda più del 50% del capitale sociale;

(ii) una società che rientri nella definizione di cui al paragrafo (i) della presente Clausola 2 (t), che sia stata acquisita dalla Società ovvero sia stata costituita alla data di inizio della presente Polizza o successivamente, di cui il valore totale delle attività non ecceda il 20% del totale attivo della Società controllante. La presente Polizza si applicherà soltanto e quegli Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di tale società successivamente al suo acquisto ovvero alla sua costituzione da parte della Società.

Art. 3 - ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento:

(a) derivante, basata o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza esistente o evento avvenuto prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione della presente Polizza e che gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione conoscevano o che avrebbero ragionevolmente dovuto prevedere -prima o alla decorrenza del Periodo di Assicurazione- avrebbe potuto dare origine ad una Richiesta di Risarcimento;

(b) derivante, basata o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi atto doloso o fraudolento da parte degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione;

(i) Tuttavia gli Assicuratori indennizzeranno gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione relativamente a tutte le somme eventualmente già anticipate:

(ii) quali Costi e Spese sostenute per la difesa in procedimenti giudiziari avviati a seguito di comportamento doloso o fraudolento e conclusi favorevolmente;

(iii) quali Costi e Spese sostenute in procedimenti giudiziari o arbitrari che non si concludano e non passino in giudicato a seguito della concessione di un'amnistia o dell'estinzione del reato conseguente alla morte naturale dell'Amministratore e/o altro Esponente Aziendale imputato, o altri simili eventi che provochino l'estinzione del reato;

(c) derivante, basata o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali gli stessi non avevano legalmente diritto;

(d) conseguente ad errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della Contraente e di Società

Controllate nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e la Società dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei Premi stessi;

(e) che abbia ad oggetto la restituzione da parte di un Amministratore od altro Esponente Aziendale di qualsiasi remunerazione che sia stata ad esso corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci della stessa, qualora la corresponsione della remunerazione in questione in assenza di tale previa approvazione costituisca violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile;

(f) avanzata da terzi, quando presuppongono un'inadempienza nella esecuzione di servizi professionali effettuati per conto di detti terzi e per ogni attività di natura professionale svolta dalla Società che coinvolga qualsiasi terzo;

(g) derivante dalla gestione, quale fiduciario od amministratore di fondi pensionistici, schemi previdenziali od assistenziali e/o programmi di "employee benefit" da parte degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione;

(h) che sia stata avanzata da parte o per conto o per iniziativa:

(i) della Società, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2393 del Codice Civile; ovvero

(ii) di altri Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione;

fermo restando tuttavia che la presente esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento avanzate da parte e per conto di dipendenti della Società (salvo che essi non siano o non fossero anche Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione) in relazione a controversie di lavoro;

(i) nella misura in cui il Sinistro in questione possa trovare un'altra fonte assicurativa di indennizzo, diversa dalla presente Polizza, fatte salve le disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile;

(l) che si basino, che traggano origine od in ogni caso che siano relativi a qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, malattia o morte di qualsiasi persona o a qualsiasi effettivo o presunto danno o distruzione di beni materiali tangibili, ivi compresi i danni riconducibili a mancato uso od utilizzo;

(m) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di effettive o presunte infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, la presenza di muffa tossica o di amianto, o del mancato rispetto di leggi, regolamenti e di disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione per la protezione dell'ambiente;

(n) causata, connessa o conseguente o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi Sinistro di qualunque natura direttamente od indirettamente causate o derivanti da:

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;

(ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

(o) che abbia ad oggetto imposte, multe, contributi previdenziali, contributi a fondi pensione, ammende o la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta direttamente agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o qualsiasi Richiesta di Risarcimento che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire oggetto di copertura assicurativa;

(p) che sia stata avanzata da parte o per conto di terzi in relazione ad Atti Illeciti commessi o che si sostiene siano stati commessi in una nazione non appartenente all'Unione Europea o comunque nel caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato nelle Corti di una nazione non appartenente all'Unione Europea, a meno che non sia diversamente specificato nel frontespizio di polizza;

(r) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente la data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza;

(s) che derivino da guerra o terrorismo come da frontespizio di polizza NMA 2918.

Art. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

(a) Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero la Società daranno comunicazione scritta di ciascuna Richiesta di Risarcimento all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile. La mancata comunicazione all'Assicuratore di una Richiesta di Risarcimento produrrà gli effetti di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

(b) Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero la Società daranno comunicazione scritta all'Assicuratore non appena ciò sia ragionevolmente possibile, di qualsiasi circostanza della quale la Società e/o gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione siano venuti a conoscenza e che si debba ragionevolmente presumere possa dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione fornendo le ragioni della previsione di tale Richieste di Risarcimento e tutte le informazioni relative alle date ed alle persone coinvolte. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente Clausole 4(b) produrrà gli effetti di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

(c) Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero la Società forniranno all'Assicuratore tutte le informazioni e l'assistenza che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere e non riveleranno ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza il consenso dell'Assicuratore, salvo che ciò sia richiesto dalla legge. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente Clausola 4(c) produrrà gli effetti di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

(d) L'Assicuratore avrà diritto, ove ne faccia richiesta scritta agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero alla Società, di assumere direttamente la condotta della difesa in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento nominando a tal fine, previa consultazione con gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con La Società, avvocati e/o altri consulenti perché agiscano a nome degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e per conto dell'Assicuratore e degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assicuratore non intenda assumere direttamente la condotta della difesa in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, i legali o altri consulenti nominati dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere preventivamente approvati dall'Assicuratore. In tal caso, l'Assicuratore avrà il diritto di nominare legali o altri consulenti di sua scelta perché affianchino quelli nominati dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

(e) Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione non ammetteranno la propria responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento, nè concluderanno o cercheranno di concludere transazioni in ordine alle relative pretese o sosterranno Costi e Spese senza prima richiedere il consenso dell'Assicuratore. Nel caso in cui l'Assicuratore rifiuti di dare il proprio consenso, gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e l'Assicuratore si incontreranno e negozieranno in buona fede con l'intento di raggiungere un accordo per la condotta della difesa e/o sulla transazione, tenendo dovuto conto delle rispettive posizioni degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assicuratore.

Qualora non fosse raggiunto un accordo entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione saranno liberi di prendere tutte quelle iniziative che riterranno opportune fermo restando tuttavia che:

(i) gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione saranno responsabili di qualunque danno sofferto dall'Assicuratore in conseguenza delle iniziative in tal modo intraprese; e inoltre

(ii) in caso di transazione conclusa dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dalla Società senza il consenso dell'Assicuratore, l'Assicuratore sarà tenuto ad indennizzare gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della presente Polizza soltanto se e nella misura in cui la commissione di un Atto Illecito e l'importo del relativo Sinistro siano stati accettati dall'Assicuratore ovvero siano stati accertati dal collegio arbitrale nominato ai sensi della Clausola 4(g).

(f) L'Assicuratore non concluderà transazioni per tacitare una Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione rifiutino di prestare il loro consenso ad una proposta di transazione sostenuta dall'Assicuratore e scelgano invece di iniziare o proseguire un procedimento giudiziario relativo alla Richiesta di Risarcimento in questione, la responsabilità dell'Assicuratore in relazione a tale Richiesta di Risarcimento sarà limitata a quell'importo con il cui versamento la transazione avrebbe potuto concludersi, ivi compresi Costi e Spese sostenuti con il consenso dell'Assicuratore fino alla data del rifiuto di cui sopra, e comunque sempre nei limiti dei Massimali indicati nel frontespizio di polizza, oltre a Costi e Spese.

(g) Nel caso previsto nella Clausola 4(e), ogni controversia tra gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e l'Assicuratore sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, uno dall'Assicuratore ed il terzo dagli altri due arbitri. Qualora gli altri due arbitri non riescano ad accordarsi sulla nomina del terzo arbitro, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società nominerà il terzo arbitro. Il medesimo Presidente nominerà altresì un arbitro nel caso in cui una delle parti non vi abbia provveduto nel termine di 20 giorni da quando abbia ricevuto la richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina. Ogni decisione adottata dalla maggioranza del collegio arbitrale sarà vincolante per le parti come se fosse un accordo transattivo stipulato dalle parti medesime.

Art. 5 - ANTICIPO DI COSTI E SPESE

L'Assicuratore si impegna ad anticipare Costi e Spese che siano stati sostenuti prima della definizione finale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento che rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo (a) della Clausola 1 (Rischio Assicurato), salvo che tali Costi e Spese siano stati anticipati dalla Società.

L'Assicuratore si impegna ad anticipare Costi e Spese che siano stati sostenuti prima della definizione finale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento che rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo (b) della Clausola 1 (Rischio Assicurato).

I pagamenti anticipati di Costi e Spese di cui ai paragrafi (a) e (b) della presente Clausola 5 saranno rimborsati all'Assicuratore dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in via disgiunta tra loro, ciascuno secondo quanto di propria

competenza se e nella misura in cui essi non abbiano diritto all'indennizzo del Sinistro in questione ai sensi della presente Polizza.

Art. 6 - ACQUISIZIONI E FUSIONI

Qualora, durante il Periodo di Assicurazione:

- (a) La Società sia acquisita da un'altra Società o ente o si fonda con esso ovvero più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea sia ceduto ad un terzo; ovvero
- (b) Un terzo acquisti più del 50% del capitale della Società

Ogni indennizzo relativo a Sinistri derivanti da una Richiesta di Risarcimento di cui alla presente Polizza sarà dovuto soltanto in relazione a quei Sinistri che sorgano da Atti Illeciti commessi dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, individualmente o collegialmente, prima della data in cui i predetti mutamenti nella struttura della Società fossero divenuti efficaci.

Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o la Società debbono comunicare all'Assicurato qualsiasi mutamento nella struttura della Società entro 30 giorni da quando esso si sia verificato. Qualora gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o la Società non ottemperino a tale obbligo, la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza cesserà automaticamente a partire dalla data in cui tale mutamento ha avuto luogo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto mutamento, l'Assicuratore dovrà confermare i termini e le condizioni contrattuali esistenti ovvero proporre nuovi termini e condizioni ovvero recedere della presente Polizza con un preavviso di 60 giorni. In deroga a quanto precede, la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza continuerà ad essere efficace sino allo spirare del Periodo di Assicurazione o dell'Estensione del Periodo di Denuncia in relazione a quegli Atti Illeciti che siano stati commessi prima della data in cui i mutamenti nella struttura della Società hanno avuto luogo.

Art. 7 - CESSAZIONE DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA

Nel caso in cui una Società Controllata cessi di essere tale prima o durante il Periodo di Assicurazione, la copertura di cui alla presente Polizza rimarrà efficace per tale Società Controllata e gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della stessa sino allo spirare del Periodo di Assicurazione o dell'Estensione del Periodo di Denuncia, ma soltanto in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate relativamente ad Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi prima della data in cui tale Società Controllata abbia cessato di essere tale.

Art. 8 - SURROGAZIONE

Qualora l'Assicuratore abbia corrisposto un indennizzo ai sensi della presente Polizza egli godrà del diritto di surrogazione, nei limiti dell'indennizzo versato, nei diritti di rivalsa spettanti a tutti gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione o alla Società. Gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione sottoscriveranno tutti gli atti richiesti e faranno tutto quanto necessario al fine di garantire e preservare tali diritti di rivalsa, ivi compresa la sottoscrizione di quegli atti che siano necessari per consentire all'Assicuratore di iniziare procedimenti giudiziari a nome degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli Amministratori o altri Esponenti Aziendali pongano in essere qualsiasi comportamento che possa pregiudicare il diritto di surrogazione dell'Assicuratore nei diritti di rivalsa degli

Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni dell'art 1916 del Codice Civile.

Nonostante quanto contenuto nelle precedenti disposizioni della presente Clausola, l'Assicuratore non sarà surrogato nei diritti di rivalsa che gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione possano avere nei confronti di altri Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero nei confronti della Società.

Art. 9 - RISOLUZIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO

(a) Qualora gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero la Società presentino una richiesta di Indennizzo in relazione ad un Sinistro, pur sapendo che tale richiesta è falsa o fraudolenta quanto al suo importo o altrimenti e/o presentino dichiarazioni o documenti falsi, occultino prove o prestino illecita assistenza all'attività fraudolenta di terzi, la presente Polizza sarà risolta automaticamente senza obbligo di restituire il Premio eventualmente già percepito e gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione perderanno ogni diritto a qualsiasi Indennizzo ai sensi della presente Polizza e l'Assicuratore avrà diritto di richiedere agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ovvero alla Società la restituzione di qualsiasi Indennizzo eventualmente già corrisposto.

(b) La presente Polizza non è soggetta a rinnovo tacito e pertanto cesserà automaticamente alla data indicata nel frontespizio di polizza salvo che non venga accordata una Estensione del Periodo di Denuncia, nel qual caso cesserà con lo spirare dell'Estensione del Periodo di Denuncia. L'Assicuratore prenderà in considerazione l'eventuale rinnovo della presente Polizza una volta che abbia ricevuto una Proposta di Contratto debitamente firmata e datata e tutte quelle altre informazioni di natura finanziaria o di altro genere eventualmente richieste dall'Assicuratore.

Art. 10 - LINGUA

La presente Polizza sarà emessa in lingua italiana.

CLAUSOLE APPLICATE A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano al Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità o atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque legata in qualunque modo a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori neghino il risarcimento dei danni, costi o spese, basando la suddetta decisione sulle esclusioni di cui alla presente clausola, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sugli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola
08-10-01/NMA 2918

Art. 2 - CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' DISGIUNTA

Gli obblighi degli Assicuratori coinvolti nella sottoscrizione del rischio si intendono limitati, per ciascun Assicuratore, alla quota sottoscritta. Non vi è responsabilità solidale tra diversi Assicuratori, i quali non sono responsabili per l'inadempimento da parte di altri Assicuratori coinvolti nella sottoscrizione del rischio.

LSW 1001

Art. 3 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione siano riconducibili, abbiano origine, si basino, siano attribuibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla responsabilità professionale inerenti all'attività bancaria e assicurativa incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo alla:

- concessione di finanziamenti fidejussioni o garanzie ;
- gestione di conti correnti;
- attività di intermediazione immobiliare;
- esecuzione di ordini di pagamento;
- attività di consulenza;
- infedeltà di dipendenti;
- gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

Art. 4 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione siano riconducibili, abbiano origine, si basino, siano attribuibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ad una o più delle ipotesi seguenti:

- (a) Effettivo o preteso rifiuto del rinnovo, ovvero cancellazione di qualsiasi polizza assicurativa, riassicurativa, bond o indemnity inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) annualità, ammortamenti, fondi e contratti pensionistici, risk management e programmi di autoassicurazione, pools e attività simili (d'ora innanzi collettivamente definiti "contratto assicurativo");
- (b) Effettivo o preteso rifiuto o mancato pagamento, o ritardata corresponsione dei benefici finanziari dovuti o che si suppone siano dovuti sulla base di qualsiasi "contratto assicurativo";

- (c) Effettiva o pretesa mancanza di buona fede o di gestione diligente di qualunque Richiesta di Risarcimento o obbligo derivante da o che rientri nelle previsioni di qualsiasi “contratto assicurativo”;
- (d) Atti Illeciti commessi, o che si sostiene siano stati commessi, e che siano connessi in qualsiasi maniera a consulenze o servizi simili forniti dalla Società relativamente a qualsiasi “contratto assicurativo”;
- (e) Inchieste, esami o altri procedimenti ufficiali ordinati o commissionati da qualunque organo ufficiale di regolamentazione e/o controllo in connessione con un presunto Atto Illecito connesso a o che implichi la mancata osservanza di procedure o normative approvate da organi ufficiali relativamente a qualsiasi “contratto assicurativo”.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

Ar. 5 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA MALPRASSI SANITARIA

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione siano riconducibili, abbiano origine, si basino, siano attribuibili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a malprassi sanitaria o veterinaria, ovvero alla mancata fornitura di servizi medici, veterinari o sanitari, ovvero a consulenze connesse ai servizi sopra citati, ovvero che originino in connessione a qualunque associazione per la quale gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione prestino parte o tutte le proprie attività professionali.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicuratore (riassicuratore) assume che il premio venga pagato per intero ai sottoscrittori entrogiorni a partire dalla data di decorrenza della presente polizza (oppure, in caso di rateizzazione del pagamento del premio, entro la data concordata).

Qualora il premio dovuto rispetto alla presente polizza non venisse pagato ai sottoscrittori entrogiorni a partire dalla data di decorrenza della polizza (o, in caso di rateizzazione del pagamento del premio, entro la data concordata), I sottoscrittori avranno il diritto di chiedere la rescissione del contratto, mediante comunicazione scritta all'assicurato (riassicurato) per tramite dell'intermediario. In caso di rescissione, rimane dovuto agli assicuratori il pagamento del rateo di premio calcolato in base al periodo di validità della polizza (ovvero il lasso di tempo tra la data di decorrenza e la data di rescissione), salvo il caso in cui un sinistro che rientri nella copertura fornita dal contratto di assicurazione sia accaduto antecedentemente alla data di rescissione. In tale evenienza, l'intero premio dovrà essere pagato ai sottoscrittori.

Viene convenuto che I sottoscrittori dovranno comunicare all'assicurato (riassicurato) tramite l'intermediario la volontà di rescindere dal contratto almeno 15 giorni prima della data di cessazione del contratto. Nel caso in cui il pagamento dell'intera somma dovuta pervenga ai sottoscrittori prima della data di cessazione del contratto, la dichiarazione di volontà di rescindere dallo stesso si considererà automaticamente revocata. In caso contrario, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente I suoi effetti il giorno fissato dai sottoscrittori.

Se non è stato diversamente disposto e concordato, il sottoscrittore leader ha il diritto di esercitare la suddette azioni di propria iniziativa per conto proprio e degli altri sottoscrittori coinvolti nel contratto di assicurazione.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Nel caso in cui il premio venga pagato attraverso il London Market Bureau, il pagamento ai sottoscrittori si considererà effettuato il giorno di consegna al London Market Bureau dell'avviso di pagamento (Premium Advice Note).

LSW 3000

**CLAUSOLE VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SPECIFICAMENTE NEL
FRONTESPIZIO DI POLIZZA**

ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Definizione Aggiuntiva – Responsabilità Amministrativa

La responsabilità che incombe sugli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e/o che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Amministratore od altro Esponente Aziendale detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato un Sinistro al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Estensione del Rischio Assicurato

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli, e le condizioni di contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione abbiano corrisposto il Premio addizionale pattuito, la presente assicurazione terrà indenni gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società, da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano state comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Denuncia, ove applicabile), a cagione della Responsabilità Amministrativa derivante agli Esponenti Aziendali della Società per i danni erariali arrecati con colpa grave nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione ovvero nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di enti e istituzioni pubblici.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

**ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI
SOCIETÀ PARTECIPATE**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini e le condizioni della presente Polizza, l'Assicuratore si obbliga, entro il limite del Massimale e fatta salva la Franchigia applicabile, a tenere indenni gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società da qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che siano state comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'Estensione del Periodo di Denuncia, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, individualmente o collegialmente, nella loro qualità di

Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di società non controllate –ma comunque delle quali la Società contraente detenga una partecipazione al capitale di rischio –e di seguito elencate, fatte salve le seguenti eccezioni:

- (i) Richieste di Risarcimento presentate da una delle suddette società o per conto di qualunque persona che abbia ricoperto o che ricoprirà la carica di Amministratore od altro Esponente Aziendale, fatto salvo quanto disposto dall'esclusioni 3(h);
- (ii) Richieste di Risarcimento presentate da una delle suddette società o per conto di società controllante, controllata o collegata, sussidiaria, affiliata o dei rappresentanti di queste, fatto salvo quanto disposto dall'esclusioni 3(h);
- (iii) Società aventi sede o registrate negli Stati Uniti D'America o in Canada;
- (iv) azioni legali o controversie intraprese, che verranno intraprese o che si propone di intraprendere di fronte ad un tribunale degli Stati Uniti D'America o del Canada oppure azioni legali intraprese in un tribunale fuori dai suddetti stati ma con l'intento di far valere o confermare un giudizio emesso da un tribunale degli USA o Canada, sia in base ad un mutuo accordo o altrimenti.

Viene inoltre convenuto che:

- (a) relativamente alla presente estensione, quanto previsto dalla Clausola 1 (Rischio Assicurato) paragrafo (b) si considera inefficace;
- (b) le somme eventualmente indennizzabili in base a quanto previsto dalla presente estensione sono soggette a Franchigia rappresentata dalla previa escussione di tutte le altre assicurazioni o indennità messe a disposizione degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione da parte di o per conto delle società non controllate. Tuttavia, la massima esposizione cumulativa dell'Assicuratore fra la presente Polizza e tutte le altre eventuali polizze di responsabilità professionale dei Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione non potrà in alcun caso superare l'ammontare del Massimale in aggregato stabilito nel frontespizio di Polizza;
- (c) nessun indennizzo è dovuto agli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ai termini della presente estensione di copertura relativamente ai Sinistri derivanti da Atti Illeciti, qualora le società non controllate risultino assicurate, per quanto riguarda la responsabilità dei Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione od il rimborso delle perdite societarie, dal medesimo Assicuratore della presente Polizza;
- (d) qualora una Richiesta di Risarcimento ai termini della presente estensione rientri in una giurisdizione ove i Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione risultino responsabili solidalmente con altre persone, l'esposizione degli Assicuratori non potrà eccedere la percentuale del Massimale in aggregato calcolata dividendo il numero delle persone responsabili solidalmente per il numero dei Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società non controllata in carica al momento in cui l'Atto Illecito è stato commesso (soggetto ad un minimo di Europer ciascun Sinistro).

Ai fini della presente estensione:

Per SOCIETA' NON CONTROLLATA s'intende ciascuna delle seguenti:

Per AMMINISTRATORI Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione s'intendono Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Società i quali, su richiesta o mandato della Società, ricoprivano, ricoprono o potrebbero in seguito ricoprire una delle seguenti funzioni:

- (i) la carica, in una società non controllata, di Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza o componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- (ii) la carica, in una società non controllata, di Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza o componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di qualsiasi Società Controllata, oppure, qualora la società non controllata non sia registrata in Italia, qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche in una società costituita in Italia;
- (iii) qualsiasi altra carica direttiva all'interno di una società non controllata, secondo quanto indicato nel frontespizio di polizza od altrimenti concordato per iscritto con l'Assicuratore.

Il termine "Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione" comprenderà inoltre qualsiasi persona fisica che possa essere chiamata a rispondere nella sua qualità di erede, legatario, esecutore testamentario, rappresentante legale ed avente causa dell'Assicurato deceduto, di un Atto Illecito che sia stato commesso o che si sostiene sia stato commesso da una delle persone di cui ai precedenti paragrafi (I), (ii) o (iii) della presente clausola.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

ESTENSIONE DI COPERTURA AGLI AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO

Se la Società contraente decide di non rinnovare e non sostituire la presente Polizza con un'altra Polizza emessa dall'Assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcuna Estensione del Periodo di Denuncia ai sensi di quanto previsto dalla presente Polizza, sarà garantito ai sensi della presente Polizza un'Estensione del Periodo di Denuncia di 12 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi Amministratore ed altro Esponente Aziendale che sia cessato dalle proprie funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima del mancato rinnovo della presente Polizza e comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di validità della Polizza ma soltanto in relazione agli Atti Illeciti commessi da costoro prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente Polizza. Tutte le perdite pecuniarie in aggregato conseguenti alle Richieste di Risarcimento contro tali Amministratori, Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione che rientrino nel disposto della presente estensione sono soggette al sottolimito eventualmente specificato nel frontespizio di polizza.

La presente estensione di copertura non si applica alle Richieste di Risarcimento conseguenti alle operazioni di cui all' articolo 6 (Fusioni ed Acquisizioni).

ESTENSIONE AI COSTI CONNESSI ALLA PRESENZA AD INDAGINI ED ESAMI

La presente Polizza fornirà copertura per le parcelle e le spese legali-ragionevoli- sostenute dagli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione per presenziare ad indagini ufficiali, esami, inchieste o altri procedimenti simili avviati nei confronti della Società contraente.

In assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte degli Assicuratori tale estensione dovrà considerarsi nulla.

Rimangono esclusi dalla presente estensione gli oneri, costi o spese attribuibili ad indagini, interrogatori, accertamenti ufficiali, esami, inchieste o altri procedimenti simili derivanti da eventi pertinenti al settore economico ove la Società contraente esercita la sua attività e non alla attività propria della Società stessa.

Qualora gli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione ritengano che, in conseguenza di indagini ufficiali, esami, inchieste o altri

procedimenti simili avviati nei confronti della Società contraente, sia ragionevole prevedere che venga presentata una Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza, questi dovranno immediatamente comunicare tali circostanze agli Assicuratori.

Resta inteso che l'esposizione massima degli Assicuratori circa i costi suddetti e' pari al minore tra il 50% del massimale di Polizza indicato nel frontespizio di polizza ed EURO 1.000.000 in aggregato per il periodo. Tale massimale e' compreso nel massimale di Polizza indicato nel frontespizio e non puo' in alcun modo aggiungersi ad esso.

Tale estensione non si applica a Canada e Stati Uniti d'America.

ESTENSIONE DI COPERTURA ALLE LITI TRA ASSICURATI

L'esclusione di cui all'art 3(h) delle Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione da parte di, o per conto di, o su iniziativa della Società, oppure da parte di, per conto di, o su iniziativa di uno qualsiasi degli Amministratori, Sindaci o Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione non si applica ai casi in cui:

- (i) La Richiesta di Risarcimento sia promossa o gestita da esponenti aziendali non rientranti nel novero degli Amministratori Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.
- (ii) La Richiesta di Risarcimento sia relativa a vertenze lavorative promosse da o per conto di o su iniziativa di uno o più Amministratori, Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione
- (iii) La Richiesta di Risarcimento sia fatta da o per conto di o a seguito dell'iniziativa di uno o più Amministratori, Sindaci o Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione e che origini da un Sinistro promosso verso i suddetti esponenti aziendali rientrante nella copertura assicurativa fornita dalla Polizza.
- (iv) La Richiesta di Risarcimento sia promossa da Amministratori, Sindaci o Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione precedenti nei confronti degli attuali.
- (v) La Richiesta di Risarcimento sia promossa o gestita dal liquidatore, curatore, amministratore straordinario, direttamente o per conto della Società, senza che a ciò sia stato spinto dall'iniziativa di alcun Amministratore, Sindaco o Dirigente con procura nè che costoro gli prestino assistenza al riguardo.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

SINISTRI DA INQUINAMENTO: COPERTURA DELLE SPESE LEGALI

L'esclusione dalla copertura assicurativa dei Sinistri derivanti da inquinamento di cui all'art 3(m) non si applica ai Costi ed alle Spese di difesa legale qualora il fatto originante il Sinistro sia avvenuto nell'ambito dei confini territoriali e giurisdizionali di Italia, Repubblica di San Marino o Stato Vaticano ed ivi venga condotto il procedimento legale. La copertura assicurativa si intende estesa ai Costi ed alle Spese di difesa legale nonostante i danni derivanti dal Sinistro rimangano esclusi dalla stessa, e ciò fino alla concorrenza di un importo non superiore a Euro 350.000; detto ammontare si intende compreso nel Massimale richiamato nel frontespizio di Polizza, e non in aggiunta allo stesso.

A parziale deroga di quanto diversamente previsto in Polizza, si intendono valide le seguenti condizioni per ciascun Sinistro coperto dalla presente estensione di copertura,:



1. Gli Amministratori o Sindaci e Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione possono affidare ad un legale di loro fiducia e scelta la propria difesa e rappresentanza legale rispetto a qualunque inchiesta e procedimento relativo al Sinistro da inquinamento oggetto della presente estensione di copertura.
2. Nel caso di conflitto di interessi tra gli Assicuratori e Amministratori, Sindaci o Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, i primi comunicheranno tempestivamente ai secondi l'esistenza del conflitto in modo che questi ultimi possano nominare, qualora non vi avessero già provveduto, il proprio collegio difensivo. Qualora il conflitto di interessi non trovasse soluzione, qualsiasi decisione relativamente alla rappresentanza legale rispetto al Sinistro andrà rimessa al collegio arbitrale a Londra.
3. Ferma la nomina dei difensori da parte o per conto degli Amministratori, Sindaci o Dirigenti aventi procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, gli Assicuratori si riservano il diritto di nominare il proprio collegio difensivo affinché investighi e fornisca loro consulenza. Qualunque informazione questi ultimi dovessero necessitare dovrà essere fornita dai suddetti esponenti aziendali e dalla Società a proprie spese.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, e la Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di osservazione* pagando l'eventuale premio addizionale:

- (i) 12 mesi pagando il 30% del *premio annuale intero*; oppure:
- (ii) 24 mesi pagando il 60% del *premio annuale intero*; oppure:
- (iii) 36 mesi pagando il 90% del *premio annuale intero*.

Per fruire del *periodo di osservazione*, la *Contraente* deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il *periodo di osservazione* non può essere annullato.

AEC AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: P.ZZA DELLE MUSE, 7 - 00197 ROMA
FILIALE DI MILANO: CORSO DI PORTA VITTORIA 29 - 20122 MILANO
P. IVA : 02170331207 - REA N. 1003434 - ISCRIZIONE AL RUI A000072848

NUMERO UNICO 199 199 626

Sito Internet : WWW.AECUNDERWRITING.IT - Email : INFO@AECUNDERWRITING.IT